



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29-06-2015

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2015 - APPROVAZIONI ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente, si sono riuniti, in seduta Pubblica di Prima convocazione, i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri :

Cognome Nome	P/A	Cognome Nome	P/A
GIANNINI DARIO	P	SANDRINI MARIO	P
SQUASSONI MICHELA	P	MINERA GIANPAOLO	P
ZENOCCHINI FAUSTO	P	CAPITANIO MATTIA	P
PRADELLA MAURO	P	BONERA MARIO	A
LECCI ALESSANDRO	P	MONDINI LUCA	A
MOSCA MARCO	P	BOLDINI GIANFRANCO	P
PLATTO ARMANDO	P		

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario generale, dott. ANTONIO TOMMASELLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Presidente, Rag. DARIO GIANNINI, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 del cit. d.lgs., il quale prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in parola con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Visto inoltre il comma 3-bis del cit. articolo, il quale prevede che con il medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Rilevato che a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Rilevato che il comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività e che resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto a modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Irpef.

Dato atto che nel citato regolamento comunale disciplinante l'aliquota di compartecipazione all'addizionale sull'IRPEF, così come modificato, è previsto l'innalzamento della soglia di esenzione dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile fissato in sede di approvazione delle aliquote, da Euro 10.000,00 ad Euro 15.000,00.

Vista inoltre la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2012, con la quale sono state approvate le aliquote variabili di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2012 nelle seguenti misure:

- redditi da 0 a 15.000,00 euro	aliquota 0,30%
- redditi da 15.000,01 a 28.000,00 euro	aliquota 0,40%
- redditi da 28.000,01 a 55.000,00 euro	aliquota 0,60%
- redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro	aliquota 0,75%
- redditi oltre 75.000,01 euro	aliquota 0,80%.

Ritenuto di ridefinire per l'anno 2015, le aliquote sopra descritte differenziate in relazione a ciascuno scaglione di reddito stabilito dall'art. 11, comma 2, del DPR n. 917/1986, così individuate:

- redditi da 0 a 15.000,00 euro	aliquota 0,60%
- redditi da 15.000,01 a 28.000,00 euro	aliquota 0,65%
- redditi da 28.000,01 a 55.000,00 euro	aliquota 0,70%
- redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro	aliquota 0,75%
- redditi oltre 75.000,01 euro	aliquota 0,80%;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il giudizio di conformità giuridica espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto comunale;

Dato atto che **i presenti in aula sono 12**, in seguito all'ingresso del Consigliere Mondini alle ore 19.40, nel corso della discussione del primo argomento all'ordine del giorno.

Udita l'illustrazione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte dell'Assessore Pradella ed i successivi interventi dei Consiglieri Capitanio e Boldini

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Tutto ciò premesso e considerato

Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Capitanio, Mondini e Boldini) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare per l'anno 2015 la variazione, rispetto a quanto stabilito con precedente deliberazione consiliare n. 6 del 30.05.2012, delle aliquote variabili di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nelle seguenti misure:

- redditi da 0 a 15.000,00 euro	aliquota 0,60%
- redditi da 15.000,01 a 28.000,00 euro	aliquota 0,65%
- redditi da 28.000,01 a 55.000,00 euro	aliquota 0,70%
- redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro	aliquota 0,75%
- redditi oltre 75.000,01 euro	aliquota 0,80%;
2. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di applicazione dell'addizionale, così come modificato in data odierna con propria Deliberazione, dell'innalzamento della soglia di esenzione dalla compartecipazione all'addizionale comunale da Euro 10.000,00 ad Euro 15.000,00 per coloro che abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore a tale limite.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisatane la necessità, con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Capitanio, Mondini e Boldini) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PARERI PREVENTIVI
Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

Oggetto :

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2015 - APPROVAZIONI ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE
--

☐ PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area competente, ANNA BIANCARDI, in ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente parere:
Favorevole.

Torbole Casaglia, 19-06-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to dott.ssa ANNA BIANCARDI

☐ GIUDIZIO DI CONFORMITA' GIURIDICA

Il sottoscritto Segretario comunale, ANTONIO TOMMASELLI, in ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente giudizio di conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari:
Favorevole.

Torbole Casaglia, 19-06-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ANTONIO TOMMASELLI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DARIO GIANNINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ANTONIO TOMMASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune con inizio il giorno
03-07-2015 per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. 353

Torbole Casaglia, 03-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ANTONIO TOMMASELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

S

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

diverrà esecutiva il **14-07-2015** in seguito alla pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune per il periodo previsto ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Torbole Casaglia, 03-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ANTONIO TOMMASELLI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torbole Casaglia, 03-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ANTONIO TOMMASELLI